



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dr. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso del 12/11/2009, la cliente ha esposto quanto segue.

All'inizio degli anni '90, la ricorrente, in qualità di titolare di una ditta individuale, ha posto in essere un finanziamento presso l'intermediario, garantito da fidejussioni prestate dai genitori della medesima.

La cliente lamenta che, nel 1990, proprio quando l'azienda avrebbe avuto bisogno di maggiori affidamenti, un funzionario della banca "revocò il fido", concordando un rientro di Lit. 500.000 mensili. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il fido non fu trasformato in credito personale rimborsabile; pertanto, sul conto continuarono ad essere calcolate le commissioni di massimo scoperto.

Dopo avere versato due rate, la ricorrente revocò una fidejussione prestata ad altra ditta affidata dallo stesso intermediario; pertanto, l'intermediario chiese il rientro immediato della posizione sia alla cliente sia ai genitori garanti.

Tale richiesta venne soddisfatta dal padre che provvide mediante una raccomandata A.R. a inviare un assegno circolare non trasferibile, assegno che risultava incassato. La cliente ha allegato altresì copia di "estratto conto di chiusura .. in cui risulta un giroconto pari alla somma inviata... e la chiusura del conto a zero Lire". Al riguardo, la cliente ha lamentato che tale chiusura era comunque arbitraria e le avrebbe causato dei danni.

Il 3/9/2009 la cliente ha inviato formale reclamo alla banca, lamentando che, nonostante ritenesse di avere adempiuto a tutte le obbligazioni, a sua insaputa sarebbe stata iscritta



ipoteca su alcune proprietà dei genitori, sarebbe stato emesso un decreto ingiuntivo, che non le sarebbe stato notificato, e dal 1991 sarebbe stata effettuata una segnalazione a Sofferenza in Centrale dei Rischi.

Al riguardo, la ricorrente ha lamentato la prescrizione dei diritti di credito della banca, *“la violazione della circolare ABI”* con riferimento alla Centrale Rischi e anche una possibile violazione della normativa in termini di usura.

Pertanto, la cliente ha chiesto all’intermediario la revoca della procedura esecutiva, nonché la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi e delle ipoteche sugli immobili dei genitori.

L’intermediario non ha risposto a tale richiesta.

Con il menzionato ricorso la cliente ha riepilogato i fatti sopra riportati, reiterando le richieste già inoltrate alla banca con il reclamo del 3/9/2009.

Nel ricorso la cliente ha precisato che le ipoteche sarebbero illegittime in quanto iscritte a favore di un credito inferiore ai limiti previsti per il ricorso a un’ipoteca immobiliare, facendo riferimento anche all’art. 20 del D. L. 29/11/2008 n. 185; la ricorrente ha chiesto inoltre la quantificazione del danno *“arretrato”*.

Più precisamente, la cliente ha chiesto quanto segue:

- 1) *“la rinuncia a qualunque tipo di rivalsa per perdita dei requisiti di legge”*;
- 2) *“la cancellazione a spese [della banca] di tutte le ipoteche immobiliari accese dall’intermediario sui beni”*;
- 3) *“il riconoscimento del diritto di ottenere la immediata cancellazione, con effetto retroattivo, del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte”* della banca;
- 4) *“il risarcimento del danno patrimoniale e di immagine subito”*.

Con *mail* pervenuta alla casella PEC il 22/1/2010, la banca ha fornito le proprie controdeduzioni.

In particolare, l’intermediario ha contestato innanzitutto la competenza dell’ABF in quanto il ricorso *“si riferisce ad operazioni antecedenti l’1/1/2007”* e *“inerisce a rapporti che nella loro globalità sono stati sottoposti all’esame dell’Autorità Giudiziaria”*.

In ogni caso, l’intermediario è entrato nel merito della questione con specifico riferimento alle richieste sub 2) e 3).

Più in dettaglio, nel 1988 la banca concedeva alla ricorrente un affidamento in conto corrente di Lit. 8.000.000 garantito dai genitori della stessa; il rapporto nel 1990 presentava segnali di tensione e pertanto la banca e la cliente hanno concordato *“un piano di rientro di 500.000 lire mensili”*, piano che non è stato rispettato. Nel frattempo sono stati *“elevati protesti per cambiali e assegni”*.

Pertanto, il 29/10/1990, alla ricorrente e ai genitori garanti veniva comunicata la revoca con richiesta di rientro dell’esposizione, reiterata poi dall’Ufficio Legale della banca.

Il 30/11/1990 veniva concordato con la cliente un nuovo piano di rientro *“tramite rimborsi mensili di L. 1.200.000”*, mai rispettato e pertanto il 16/4/1991 l’Ufficio Legale sollecitava nuovamente la sistemazione dell’esposizione.

Il 27/4/1991 perveniva richiesta di revoca delle fidejussioni da parte dei genitori; la richiesta veniva respinta dalla banca.

L’intermediario ha contestato l’affermazione della cliente sull’invio di un assegno circolare accluso alle richieste dei genitori, in quanto *“la circostanza non trova corrispondenza né nelle lettere dei genitori né nelle contabilizzazioni sul conto corrente”*.

L’intermediario ha avviato poi le *“attività per il riconoscimento del credito tramite un Legale esterno”*:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il tribunale della città in cui risiede la ricorrente ha emesso un decreto ingiuntivo il 18/6/1991 e il successivo 26/7/1991 è stata richiesta iscrizione ipotecaria ai garanti;
- il 27/7/1991 la banca ha chiesto di intervenire in un'altra esecuzione immobiliare promossa da altro creditore in un'altra città.

Il 14/12/2009 il credito è stato ceduto a una società veicolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione crediti.

In conclusione, l'intermediario ha chiesto che l'ABF dichiari il ricorso irricevibile.

Con lettera n. 76845 dell'1/2/2010, la ST ha chiesto alla banca integrazioni documentali con specifico riferimento alle modalità con le quali la posizione è stata segnalata alla Centrale dei Rischi a partire dall'1/1/2007.

Con *mail* del 17/2/2010, la banca ha confermato che la cliente è stata segnalata a sofferenza sino al mese di dicembre 2007 e che la questione della segnalazione alla Centrale dei Rischi non era stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria.

Con successiva *mail* del 18/2/2010, l'intermediario rettifica quanto comunicato in sede di controdeduzioni, precisando che la data di cessione del credito alla società veicolo non è il 14/12/2009 bensì il 14/12/2007.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 febbraio 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare riguarda la ricevibilità del ricorso in oggetto.

I fatti contestati si riferiscono, infatti, a operazioni poste in essere prima dell'1/1/2007 (nonché molte delle quali già sottoposte all'esame dell'Autorità Giudiziaria).

Ora, com'è noto, la disciplina dell'ABF (cfr. in particolare Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del giugno 2009, di seguito anche "Disposizioni", Sez. I, § 4, "Ambito di applicazione oggettivo") prevede espressamente che a questo Organo "non possono essere sottoposte [...] controversie relative a operazioni anteriori al 1° gennaio 2007".

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO